

Codice A1601A

D.D. 22 marzo 2016, n. 96

Art. 35 l.r. 32/1982 "Raccolta a fini scientifici e didattici". Autorizzazione alla cattura e detenzione di esemplari di anfibi per conto del Museo Regionale di Scienze Naturali a favore del Dott. Franco Andreone.

IL DIRIGENTE

Vista la domanda presentata dalla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport della Regione Piemonte per conto del Museo Regionale di Scienze Naturali a favore del Dott. Franco Andreone;

considerato che con tale domanda si richiede l'autorizzazione alla cattura e alla detenzione temporanea di esemplari appartenenti a tutte le specie di anfibi presenti su tutto il territorio regionale in deroga a quanto previsto dall'art. 27 ex l.r. 32/1982 per l'aggiornamento della banca dati dell'atlante distributivo dell'erpetofauna del Piemonte e della Valle d'Aosta;

considerato che per svolgere la caratterizzazione ecologica dei siti il Dott. Andreone dovrà catturare e stabulare temporaneamente altre specie della batracofauna piemontese;

considerato che nel dettaglio è richiesta deroga alla l.r.32/1982 per le seguenti attività:

- cattura e manipolazione sul campo per le specie di anfibi, finalizzata al rilevamento di parametri biometrici e alla marcatura individuale;
- prelievo temporaneo e stabulazione di esemplari vivi di anfibi (fino a un massimo di 5 esemplari) presso i laboratori del Museo Regionale di Scienze naturali (via Giolitti 36, 123 Torino) o altre strutture idonee, per analisi biometriche o inerenti lo stato di salute. Tutti gli esemplari catturati saranno riportati incolumi nelle medesime stazioni di cattura;
- prelievo di esemplari morti di tutte le specie di anfibi e rettili presenti sul territorio piemontese. Detti esemplari deceduti per cause naturali e/o accidentali saranno conseguentemente conservati nelle collezioni erpetologiche del Museo Regionale di Scienze naturali e costituiranno materiale di uso scientifico, didattico ed espositivo;

considerato che l'attività oggetto dell'istanza che sarà svolta sul territorio regionale, ha come finalità l'attività di monitoraggio e conservazione delle specie di anfibi piemontesi e che il rilevamento di dati corologico/distributivi per l'aggiornamento dell'atlante erpetologico avrà una durata minima triennale;

visto l'art. 1 della legge n. 150 del 7 febbraio del 1992, così come modificata e integrata dal D.l. n.2 del 12 gennaio del 1993, convertito nella legge n. 59 del 13marzo del1993;

visto l'art. 35 della legge regionale n. 32 del 2 novembre 1982;

visto il D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

determina

1. Di autorizzare ai sensi dell'art. 35 della l.r. 32/1982 il Dott. Franco Androne alla cattura e alla detenzione temporanea delle seguenti specie di anfibi:

- *Salamandra salamandra*;
- *Salamandra lanzai*;
- *Salamandrina perspicillata*;
- *Triturus carnifex*;
- *Triturus vulgaris*;
- *Triturus alpestris*;
- *Speleomantes strinatii* ;
- *Bufo bufo*;
- *Bufo viridis*;
- *Hyla intermedia*;
- *Hyla meridionalis*;
- *Pelobates fuscus*;
- *Pelodytes punctatus*,
- *Rana dalmatina*;
- *Rana latastei*;
- *Rana italica*;
- *Rana temporaria*;
- *Rana esculenta*;
- *Rana lessonae*;
- *Rana ridibunda*;
- *Rana catesbeiana*

2. di consentire l'attività testè autorizzata su tutto il territorio piemontese, per un periodo di 3 anni fino al 2018 compreso, in deroga a quanto previsto dall'art. 27 ex l.r. 32/1982;

3. di prendere atto che l'autorizzazione testè rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata all'aggiornamento della banca dati dell'atlante distributivo dell'erpetofauna del Piemonte e della Valle d'Aosta. Sono espressamente escluse dalla presente autorizzazione le specie di cui all'art. 1 della legge 150/1992, così come modificata e integrata dal D.l. n.2 del 12 gennaio del 1993, convertito nella legge n. 59 del 13marzo del1993;

4. di stabilire che la presente autorizzazione è valida solamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela; nell'eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore
Dott. Vincenzo Maria Molinari